

DDL sul caporalato: la richiesta ANCE al Senato

22 Giugno 2016

In relazione all'iter del disegno di legge recante "Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato" ([DDL 2217/S ed abb.](#)), all'esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Agricoltura del Senato, l'Associazione - come già nel corso della propria audizione (si veda al riguardo la notizia su "[Interventi dell'8 marzo u.s.](#)") - ha evidenziato le proprie criticità sulla norma del testo che introduce la confisca obbligatoria per il delitto dell'intermediazione illecita di manodopera (Art. 603-bis c.p.).

Al riguardo, ha evidenziato la necessità di circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione contenuta in quanto l'utilizzo, ai fini della confisca, del termine "*cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto*", risulta eccessivamente ampio e generico per poterne comprendere effettivamente i riflessi, soprattutto con riferimento ad un settore, quale quello dell'edilizia, per il quale potrebbe intendersi anche il cantiere o l'opera realizzata presso il cantiere medesimo.

Considerato, infatti, che l'attività svolta in cantiere è connotata dalla molteplicità e dalla mobilità di numerosi operatori - il cui controllo puntuale potrebbe risultare non sempre agevole da parte di ciascuna impresa che concorre all'opera stessa - e che le singole attività edili sono spesso strettamente connesse tra di loro e funzionali alla realizzazione dell'opera nel suo complesso, la predetta disposizione comporterebbe notevoli ripercussioni nei confronti di tutta la filiera impegnata nell'appalto, in quanto potrebbe essere arduo circoscrivere la responsabilità nonché, conseguentemente, l'effettiva quota parte di attività interessata dall'illecito e oggetto, pertanto, di confisca.

Su tali basi, l'Associazione auspica la possibilità di precisare che la confisca delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, non operi laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta un altro bene, o il suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso, in quanto ormai non più individuabile in modo indipendente poiché assorbito nell'opera complessiva o ad essa strettamente funzionale.

La proposta dell'ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell'esame.